



TFTP - Restituzione per corse all'estero effettuate durante l'anno

CH-3003 Berna, BAZG, GRDL

← Nome e indirizzo del **detentore del veicolo**

Telefono

e-mail

IBAN

Beneficiario

(a meno che non sia lo stesso)

Elenco dei veicoli

Genere di veicolo ¹	Targa di controllo	Numero di matricolo ²	Giorni all'estero ³	CHF ⁴
--------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------

¹ Conformemente alla rubrica 19 e 33 della licenza di circolazione

² Conformemente alla rubrica 18 della licenza di circolazione

³ Vedi cifra 3.4 del [regolamento 15-02-14](#)

⁴ In caso di genere di veicolo 7–12 (valore 0.00), i documenti vanno allegati in base alle spiegazioni sul retro.

Inserire importo dei fogli complementari

Totale CHF

Confermo la correttezza delle indicazioni fornite. Queste corrispondono alle corse effettuate all'estero. Prendo atto che una dichiarazione errata costituisce un'infrazione ai sensi dell'[articolo 20 capoverso 1 della legge sul traffico pesante](#) (LTTP; RS 641.81).

Luogo, data

Cognome, nome

Ulteriori informazioni sono disponibili sul retro oppure nel [regolamento 15-02-14](#).

Rubrica per l'UDSC

<p>Autorizzata conformemente alla domanda</p> <p>Domanda corretta, totale CHF</p> <p>Osservazioni:</p>	<p>Conta come una fattura REF-1053-</p>	
--	---	--

Spiegazioni

- La domanda deve essere debitamente compilata e trasmessa alla divisione Tasse sulla circolazione.
- Il diritto alla restituzione proporzionale della tassa sul traffico pesante si estingue se il detentore del veicolo non presenta la domanda entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione (anno civile). Vedi [cifra 3.2 del regolamento 15-02-14](#).
- Le corse all'estero devono essere comprovate. Su richiesta dell'UDSC, occorre fornire ulteriori documenti. Informazioni dettagliate sono riportate alla [cifra 3.3 del regolamento 15-02-14](#).
- Per il calcolo corretto dei giorni all'estero, consultare la [cifra 3.4 del regolamento 15-02-14](#).
- In caso di genere di veicolo 7–12, con la domanda devono essere fornite direttamente anche una copia della licenza di circolazione e della fattura della tassa sul traffico pesante. Il calcolo viene effettuato dalla divisione Tasse sulla circolazione sulla base del peso determinante.
- Chiunque ottenga una restituzione ingiustificata è punito con multa. Il tentativo o la negligenza sono altresì punibili.

Estratto dall'ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811)

Art. 33 Restituzione per corse all'estero

1. *Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all'estero, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all'estero e in Svizzera, la restituzione è della metà.*
2. *Le domande di restituzione, corredate degli appositi fogli di controllo delle corse, devono essere presentate all'UDSC entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L'UDSC può esigere altri mezzi probatori.*
3. *Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.*

Contatti

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Tasse sulla circolazione
3003 Berna

www.ttpcp.ch

e-mail: zentrale-psva@bazg.admin.ch

La domanda deve essere debitamente compilata e trasmessa per e-mail.